

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

AiCARR, Associazione Italiana Condizionamento dell'Aria Riscaldamento e Refrigerazione, con sede legale in Milano, Via Melchiorre Gioia, 168 – 20125 (C.F. 80043950155 - P.IVA. 08075890965), legalmente rappresentata dalla Presidente pro tempore, Prof.ssa Ing. Francesca R. d'Ambrosio, nata a Vietri sul mare il 24/07/1958 e domiciliata per la carica presso la sede legale di AiCARR.

E

l'Associazione Rete Italiana LCA, con sede legale in Bologna, ENEA via Martiri di Monte Sole n.4 – 40129 (C.F. 91348200378) legalmente rappresentata dal Presidente pro tempore, Prof. Ing. Maurizio Cellura, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Associazione Rete Italiana LCA.

(di seguito: LE PARTI)

PREMESSO CHE:

- AiCARR è un'associazione che promuove e diffonde la cultura e l'informazione nel settore delle tecnologie impiantistiche per la produzione, la distribuzione e l'utilizzazione dell'energia termica in ambito civile e industriale, e in particolare sull'utilizzo razionale di tutte le forme di energia come fattore chiave per lo sviluppo socioeconomico sostenibile, anche tramite iniziative di formazione ai soggetti interessati.
- AiCARR supporta dal punto di vista tecnico Ministeri e Regioni per la redazione di dispositivi legislativi ed Enti di Normazione nazionali UNI e CTI e internazionali CEN, ISO per la redazione di normativa tecnica inerente le tematiche collegate all'efficienza energetica e alle fonti rinnovabili di energia.
- L'Associazione Rete Italiana LCA ha per scopo lo sviluppo e la promozione in Italia di una cultura nella quale l'approccio di ciclo di vita e il Life Cycle Assessment siano adottati per contribuire allo sviluppo sostenibile nel campo scientifico, tecnico, normativo, industriale, sociale, professionale e didattico.

CONSIDERATO CHE:

- sono obiettivi comuni delle Parti lo sviluppo della cultura dell'efficienza energetica, della sostenibilità ambientale e delle tecnologie impiantistiche, attraverso iniziative, convegni, forme di partnership, studi ed analisi volti a delineare un quadro di riferimento completo e coerente in ambito legislativo, con l'obiettivo di supportare le autorità competenti nella scrittura di linee guida per la contabilizzazione;
- AICARR e LCA, nel rispetto dei reciproci ruoli istituzionali e statutari, hanno manifestato la volontà di avviare una collaborazione strutturata e permanente ed uno scambio di informazioni in merito agli aspetti tecnici della normativa che disciplina il settore dell'energia termica e dell'efficienza energetica.
- nei processi di evoluzione e di sviluppo tecnologico in atto, lo scambio di conoscenze tecnico-culturali delle Parti costituisce una modalità funzionale in grado di fornire risposte integrate e di qualità in risposta alle sfide attuali sull'energia e sul suo uso sostenibile;
- I rispettivi componenti del presente accordo possono collaborare congiuntamente in lavori di interesse comune, riconoscendo ai partecipanti crediti formativi. Possono fornire consulenze e collaborazioni a Enti e organizzazioni pubbliche e di interesse pubblico e anche private sempre nell'interesse delle organizzazioni.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

(OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.
2. Il presente protocollo d'intesa contiene norme a carattere generale, a cui le parti dovranno fare riferimento in sede di stipula di futuri accordi negoziali. Per quanto non espressamente disposto dai futuri accordi o contratti, si riterranno applicabili gli articoli di cui al presente protocollo d'Intesa.
3. L'oggetto del presente Accordo è finalizzato a conseguire quanto di seguito indicato, con tempi e modalità da definirsi in seno al Gruppo di Lavoro di cui all'art. 3 del presente Protocollo d'intesa:
 - iniziative finalizzate a promuovere la cultura dell'efficienza energetica, della sostenibilità ambientale e delle tecnologie impiantistiche, anche tramite l'organizzazione di workshop, seminari tematici, convegni, incontri, campagne di sensibilizzazione, a mezzo stampa o internet, social, TV, articoli, applicazioni per smartphone;
 - favorire l'invito ai propri convegni, seminari, workshop di esperti dell'altra associazione (per keynote, tavole rotonde, relazioni ad invito, ecc), la concessione del proprio patrocinio a titolo gratuito e l'iscrizione ai propri eventi a pagamento, di membri dell'altra associazione alla quota ridotta riservata ai soci, promuovendone l'iniziativa mediante annunci e/o link nel proprio sito web;

- realizzazione di manuali, prodotti e documenti di carattere tecnico scientifico e divulgativo inerenti le materie di comune interesse, da diffondere ai rispettivi soci, anche attraverso la pubblicazione in rete sui siti istituzionali delle Parti;
- iniziative formative da avviare con apposite convenzioni;
- studi ed analisi di problematiche tecnico-normative concernenti l'efficienza energetica, la sostenibilità energetica, le tecnologie impiantistiche e le problematiche relative all'applicazione dei diversi provvedimenti legislativi succedutisi negli ultimi anni, che possano costituire momenti di sintesi e proposte congiunte nell'interlocuzione con gli organismi istituzionalmente competenti in sede tecnico-normativa e legislativa;
- proposte in sede normativa e legislativa per la promozione di azioni nei settori dell'efficienza energetica, della sostenibilità energetica e delle tecnologie impiantistiche;
- iscrizione tra i propri soci effettivi del Presidente dell'altra Associazione.

ARTICOLO 2

(MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA COLLABORAZIONE)

1. AiCARR e LCA, in funzione delle specifiche competenze e disponibilità, si impegnano a mettere in campo le risorse professionali, tecniche, strumentali ed a rendere disponibile il proprio patrimonio di conoscenze per la realizzazione delle iniziative progettuali e dei piani operativi derivanti dal presente Accordo.
2. Le modalità e i termini, sulla base dei quali attivare il rapporto di collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente Protocollo d'Intesa, saranno oggetto di appositi Accordi esecutivi, che verranno stipulati per iscritto tra le Parti, per disciplinarne organicamente i rapporti.
3. I Piani operativi, in applicazione degli accordi esecutivi, nonché le successive, puntuali e specifiche modalità organizzative e operative per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1 della presente Intesa, sono definiti dal Comitato di coordinamento di cui al successivo art. 3.

ARTICOLO 3

(COMITATO DI COORDINAMENTO)

1. Ai fini dell'attuazione di quanto contenuto nel presente Protocollo d'Intesa viene costituito un *Comitato di coordinamento*, costituito da almeno 2 (due) referenti per AiCARR e da almeno 2 (due) referenti per LCA, da individuarsi successivamente ad opera delle Parti. Ogni parte nominerà, in ogni caso, lo stesso numero di componenti.
2. Sin da ora sono indicati come Componenti del Comitato di Coordinamento: per AiCARR, la Presidente e due suoi delegati e per LCA, il Presidente e due suoi delegati. È facoltà delle parti, in sede di futuri Accordi, prevedere referenti di livello regionale, provinciale, comunale o comunque legati al territorio e a centri di interessi locali.
3. Il *Comitato di coordinamento* predispone i testi e l'istruttoria degli Accordi esecutivi, approva i Piani operativi semestrali e annuali delle attività e dei progetti, delineando gli indirizzi tecnici ed organizzativi, la programmazione, le procedure di monitoraggio dello stato di realizzazione delle attività e del livello di raggiungimento degli obiettivi.

Cura l'organizzazione degli eventi, dei convegni delle iniziative comuni, in accordo e sulla base degli indirizzi stabili dagli organismi istituzionali e statutari di AicARR e LCA.

4. L'attività del Comitato di coordinamento, in ogni caso, dovrà comunque essere successivamente recepita ed approvata dagli organi istituzionali e di vertice di AicARR e di LCA, al fine di acquisire rilevanza ed efficacia esterna e in tutte le ipotesi dell'insorgere di obblighi di qualunque natura – non solo economica - a carico delle due Parti.

ARTICOLO 4

(GESTIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA)

1. La corretta esecuzione delle disposizioni contenute nel presente protocollo sarà assicurata da due Responsabili nominati dalle Parti:
 - Il Responsabile del Protocollo per AicARR è la Presidente, Prof.ssa ing. Francesca R. d'Ambrosio (francescadambrosio@aicarr.org – (02) 67479270);
 - Il Responsabile del Protocollo per LCA è il Presidente, Prof. Ing. Maurizio Cellura (lca@enea.it – (091) 23861930).
2. I Responsabili del Protocollo, rispettivamente per AicARR e LCA sono anche i soggetti reciprocamente referenti per l'attuazione del presente Protocollo d'Intesa.

ARTICOLO 5

(NATURA E DURATA DELL'ACCORDO)

1. Il presente protocollo d'Intesa non comporta flussi finanziari tra le Parti. Ciascuna Parte sopporta i costi relativi alle iniziative di collaborazione avviate nell'ambito delle attività oggetto del presente Protocollo, fatta eccezione per quanto previsto dagli attivi esecutivi di cui all'art.2.
2. Il presente Protocollo d'Intesa entra in vigore dalla data di sottoscrizione dello stesso e ha durata triennale, fatta salva, in ogni caso la facoltà di recesso che ognuna delle Parti potrà esercitare previo preavviso espresso per iscritto di 3 (tre) mesi.
3. Il protocollo d'Intesa verrà risolto nel caso specifico al seguente art. 6.

ARTICOLO 6

(RISERVATEZZA DELLE NOTIZIE)

1. La documentazione o le informazioni scambiate tra le Parti durante lo svolgimento delle attività sono da considerarsi riservate e confidenziali; pertanto, saranno utilizzate esclusivamente per le finalità del presente protocollo con preclusione di diffusione e comunicazione a terzi, ivi compresi gli associati di AiCARR e LCA.
2. Le parti, qualora lo ritengano opportuno, potranno accordarsi nell'ambito delle singole attività per consentire la diffusione ai propri associati o a terzi di quanto indicato nel comma precedente.
3. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, il Protocollo si risolverà di diritto, ai sensi degli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile, salvo ogni conseguenza di carattere civile o penale.

ARTICOLO 7

(REGISTRAZIONE E FORO COMPETENTE)

1. Il presente Protocollo d'Intesa viene redatto in due originali e verrà registrato solo in caso d'uso, ai sensi delle disposizioni previste dal D.P.R. n. 131/1986 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per eventuali controversie in ordine al presente protocollo d'Intesa si dichiara competente il Foro di Milano.

Milano, 21 luglio 2017

Per AICARR

La Presidente
Prof.ssa Francesca R. d'Ambrosio



AICARR
Via Melchiorre Gioia, 168
20125 MILANO
C.F. 80043950155
P.Iva 08075890965

Per LCA

Il Presidente
Prof. Ing. Maurizio Cellura



Associazione
Rete Italiana LCA
C.F.: 91348200378
c/o ENEA
V. Martiri di Monte Sole 4,
40129 Bologna